



# **COMUNE DI PAESE**

**Provincia di Treviso**

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEI CANI**

- ❑ Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28 marzo 2012
- ❑ Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 13 novembre 2013

## INDICE

<i>Art. 1 - Oggetto</i> .....	1
<i>Art. 2 - Principi generali</i> .....	1
<i>Art. 3 - Identificazione dei cani e segnalazione di morte e di trasferimento</i> .....	1
<i>Art. 4 - Obbligo di guinzaglio e di museruola</i> .....	2
<i>Art. 5 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide</i> .....	2
<i>Art. 6 - Tutela del patrimonio pubblico</i> .....	2
<i>Art. 7 - Aree riservate</i> .....	2
<i>Art. 8 - Detenzione all'interno di abitazione e di aree private</i> .....	3
<i>Art. 9 - Accesso negli esercizi pubblici</i> .....	3
<i>Art. 10 - Obblighi e divieti vari</i> .....	3
<i>Art. 11 - Obblighi in caso di fuga, di scomparsa e di rinvenimento</i> .....	4
<i>Art. 12 - Divieto di abbandono</i> .....	4
<i>Art. 13 - Cani randagi</i> .....	4
<i>Art. 14 - Tutela dall'aggressività dei cani</i> .....	4
<i>Art. 15 - Disposizioni transitorie</i> .....	5
<i>Art. 16 - Sanzioni</i> .....	5
<i>Art. 17 - Abrogazione di norme</i> .....	6
<i>Art. 18 - Entrata in vigore</i> .....	6

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 – Regolamento di polizia veterinaria
- Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987
- L. 14 agosto 1991, n. 281 – Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo
- Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”
- Legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”
- D.P.C.M. 28 febbraio 2003 – Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-terapy
- Ordinanza del Ministro della salute in data 14 gennaio 2008 – Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani;
- Ordinanza contingibile ed urgente del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 agosto 2008, concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina
- Ordinanza contingibile ed urgente del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, e ordinanze successive

- Artt. 638, 650, 672 e 727 del Codice Penale

### *Art. 1 - Oggetto*

1. Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere della popolazione canina domestica e di favorire la corretta convivenza tra l'uomo ed i predetti animali, disciplinandone aspetti connessi alla salute pubblica ed all'ambiente e prevenendo comportamenti scorretti del proprietario o del detentore.
2. Il regolamento non si applica ai cani in dotazione alle forze armate, agli organi di polizia ed alla protezione civile, nonché a quelli al servizio delle persone ipovedenti o comunque con disabilità.

### *Art. 2 -Principi generali*

1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di un cane domestico è responsabile della salute e del benessere dell'animale e dei suoi cuccioli, e deve provvedere alla relativa sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto delle necessità degli stessi. In particolare è tenuto a:
  - impedire che venga sottoposto a maltrattamenti e atti crudeli,
  - rifornirlo di cibo e acqua sufficienti per quantità e tempistica;
  - assicurargli adeguato benessere fisico ed etologico;
  - consentirgli adeguata possibilità di esercizio fisico;
  - prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
  - garantire la tutela di terzi da aggressioni;
  - assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale.
2. Il proprietario o detentore è responsabile dei danni causati dall'animale, anche in caso di fuga o di smarrimento dello stesso.
3. Per detentore deve intendersi chiunque, a qualsiasi titolo, abbia il possesso, anche temporaneo, dell'animale.
4. Il presente regolamento si applica sia nelle aree pubbliche che di uso pubblico e su quelle aperte al pubblico o sulle quali il pubblico ha comunque libero ed indiscriminato accesso. Si applicano altresì alle aree private per le parti specificatamente riferite.
5. Il presente regolamento si applica anche nel caso di cani non regolarmente registrati ai sensi delle disposizioni in vigore.

### *Art. 3 - Identificazione dei cani e segnalazione di morte e di trasferimento*

1. Nel rispetto dei tempi e modi disposti dalle norme nazionali e/o regionali, l'identificazione dei cani potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del metodo del microchip.
2. Coloro che intendono detenere un cane devono ottemperare alla identificazione dell'animale entro 30 giorni ed alla registrazione dello stesso presso l'anagrafe canina.
3. In caso di nascita di cucciolate, i proprietari o detentori dell'animale madre devono provvedere, entro 60 giorni dalla nascita e prima della eventuale cessione, alla identificazione del cucciolo tramite il microchip ai fini della registrazione nella banca dati dell'apposito ufficio preposto alla gestione dell'anagrafe canina.
4. Sono obbligati alla identificazione tramite microchip coloro che acquistano, vendono o detengono cani a scopo di commercio.
5. I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare per iscritto al Servizio Veterinario dell'Ulss 9 di Treviso – Anagrafe Canina:
  - a) la morte dell'animale, entro 15 giorni dall'evento, onde consentire al servizio veterinario di

- accertarne le cause qualora le stesse non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata; in alternativa, può essere segnalata la morte del cane, allegando il certificato del medico veterinario e quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;
- b) la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, entro i 15 giorni successivi al fatto, comunicando le generalità del nuovo proprietario;
  - c) la variazione di residenza.

#### *Art. 4 - Obbligo di guinzaglio e di museruola*

1. Nelle aree pubbliche ed in quelle di uso pubblico o aperte al pubblico, è fatto obbligo al detentore di cani:
  - a) di accompagnare o far accompagnare sempre l'animale da persona idonea, tenuto conto della razza e della mole dello stesso;
  - b) di tenere l'animale, anche se di piccola taglia, sempre al guinzaglio e di avere al seguito idonea museruola, da applicare all'animale in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali, o in caso di richiesta da parte delle competenti autorità;
  - c) di avere l'animale, anche se di piccola taglia, munito di idonea museruola ed al guinzaglio, all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
2. Nelle aree e luoghi di cui al comma 1, se il cane non è munito di museruola e siano presenti altre persone od altri animali, il guinzaglio non deve avere lunghezza superiore a metri 0,50 per cani di grossa taglia, e a metri 1,50 per cani di media e piccola taglia.
3. Sono esenti dagli obblighi di cui al presente articolo:
  - i cani-pastore, durante la guardia di greggi o mandrie;
  - i cani da caccia, quando vengono utilizzati per l'esercizio venatorio o nelle apposite aree di addestramento;
  - i cani delle forze di polizia e delle organizzazioni di soccorso quando vengono utilizzati per servizio.

#### *Art. 5 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide*

1. Nelle aree di cui all'articolo 4, chi accompagna il cane è sempre tenuto a:
  - a) asportare totalmente le deiezioni solide lasciate dall'animale, smaltendole nei contenitori per la frazione umida dei rifiuti solidi urbani, dopo averle introdotte in appositi involucri impermeabili biodegradabili;
  - b) avere al seguito idoneo materiale/strumento per la raccolta (paletta o altra idonea attrezzatura) nonché gli involucri di cui alla lettera a). Tale materiale deve essere esibito, a richiesta degli agenti addetti al controllo.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano nel caso di cani che accompagnano soggetti ipovedenti.

#### *Art. 6 - Tutela del patrimonio pubblico*

1. Gli accompagnatori di cani hanno l'obbligo di vigilare affinché l'animale non danneggi in qualsiasi modo l'integrità, il decoro ed il valore di aree, strutture, infrastrutture, manufatti mobili o fissi, o quant'altro di proprietà pubblica.

#### *Art. 7 - Aree riservate*

1. Nelle aree verdi pubbliche di proprietà comunale, recintate e segnalate, destinate appositamente

alla frequentazione dei cani e nelle quali non vige l'obbligo di tenere l'animale al guinzaglio, la persona che lo accompagna ha l'obbligo di tenerlo sempre sotto controllo visivo e di munirlo di museruola se sono presenti altri cani, salva diversa segnalazione in loco.

#### *Art. 8 - Detenzione all'interno di abitazione e di aree private*

1. I cani devono essere riforniti dell'acqua e del cibo necessari e devono essere tenuti in spazi adeguati alla loro razza ed alla loro mole. Gli spazi destinati devono essere sottoposti a periodica e frequente pulizia.
2. Se tenuti all'interno di abitazioni devono essere rispettati i regolamenti condominiali. È fatto comunque divieto di lasciare i cani su terrazze, balconi o di isolarli in locali chiusi per più di 12 ore consecutive, ancorché muniti di riparo e acqua.
3. Se tenuti in area aperta adeguatamente delimitata (cortile, giardino, etc.), il luogo deve essere provvisto di idoneo spazio riparato, coperto e rialzato, dove gli animali possano adeguatamente proteggersi dalle intemperie e dal sole diretto. I cani, all'interno di dette aree, qualora non recintate, devono essere tenuti a catena. La stessa deve essere sufficientemente robusta ed avere solido e proporzionato ancoraggio ed una lunghezza non inferiore a metri 5,00 e tale comunque da consentire all'animale di raggiungere senza problemi lo spazio riparato nonché l'acqua ed il cibo e nello stesso tempo impedirgli di raggiungere altre aree private o pubbliche.
4. In alternativa alla catena, i cani possono essere tenuti in apposito spazio recintato, adeguato alla razza ed alla mole dell'animale, che risulti delimitato almeno su un lato con rete metallica o cancellata. La perimetrazione deve avere altezza da terra di almeno metri 1,00 per cani di piccola taglia, metri 1,20 per cani di taglia media e metri 1,80 per cani di grande taglia e non deve risultare facilmente scavalcabile.
5. La consistenza e la struttura della rete o della cancellata devono essere tali da impedire che l'animale possa uscire autonomamente o possa far sporgere fuori il proprio muso.
6. In caso di effettivo ed insistente disturbo della pubblica quiete o del vicinato, fatte salve le relative sanzioni, il Comune, con apposito provvedimento, può ordinare l'allontanamento del cane che lo provoca ed il trasferimento dello stesso presso Presidio Veterinario – Canile Sanitario competente per territorio, con spese di mantenimento a carico del proprietario.
7. È fondamentale garantire al cucciolo e al cane adulto un'abituale relazione sociale con i propri simili e con le persone, al fine di educare il cane ad essere un "buon cittadino"; al riguardo è opportuno condurre periodicamente il cane nelle apposite aree di sgambamento ove esistenti.

#### *Art. 9 - Accesso negli esercizi pubblici*

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore hanno libero accesso, nei modi consentiti dal successivo comma 2, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune, salvo quelli per cui è previsto specifico divieto ai sensi delle norme esistenti in materia o dell'esercente del locale.
2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi pubblici dovranno farlo usando il guinzaglio, munendo l'animale di museruola ed avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno, secondo quanto stabilito dagli articoli 4, 5 e 6.

#### *Art. 10 - Obblighi e divieti vari*

1. È vietato:
  - tenere o trasportare cani chiusi nel baule dell'auto;

- tenere cani chiusi all'interno dell'abitacolo di veicoli esposti al sole;
  - condurre cani al guinzaglio durante la guida di veicoli;
  - l'impiego di collari a nodo scorsoio o di collari con aculei interni;
  - l'impiego di dispositivi a scarica elettrica.
2. Il proprietario o detentore, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, ha l'obbligo di curare che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
  3. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di cani di grossa e media taglia. Quelli di piccola taglia sono ammessi a condizione che vengano custoditi in apposito trasportino con fondo impermeabile e l'animale non superi i 12 Kg..
  4. Il Comune, con apposito provvedimento, può stabilire che in determinate aree pubbliche sia fatto divieto, permanente o temporaneo, di condurre cani. Il divieto dovrà essere reso evidente da apposito segnale posto ai vari accessi.

#### *Art. 11 - Obblighi in caso di fuga, di scomparsa e di rinvenimento*

1. Il proprietario o detentore ha l'obbligo di denunciare per iscritto all'ufficio Anagrafe Canina dell'Ulss 9 di Treviso ed al Comando di Polizia Locale la fuga o lo smarrimento del cane posseduto, entro 5 (cinque) giorni dal momento in cui tale evento è stato rilevato.
2. La sottrazione del cane da parte di terzi – furto – deve essere segnalata all'ufficio Anagrafe Canina dell'Ulss 9 di Treviso, allegando copia della denuncia alla Polizia Giudiziaria.
3. Le spese per la cattura, la custodia e la cura del cane fuggito sono a carico del proprietario.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.
5. Chiunque rinviene un cane deve segnalarlo alla Polizia Locale.

#### *Art. 12 - Divieto di abbandono*

1. Ai proprietari o detentori di cani, è fatto divieto di abbandonare l'animale.
2. È equiparato all'abbandono il mancato ritiro entro 3 (tre) giorni dalla notifica dell'avvenuto ritrovamento dell'animale di cui è stata denunciata la fuga o lo smarrimento, ai sensi del comma 1 del precedente articolo.
3. Gli animali abbandonati o non reclamati entro il termine di cui al precedente comma, o randagi catturati, possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni di protezione animali, previo trattamento sanitario profilattico.

#### *Art. 13 - Cani randagi*

1. La presenza di cani randagi deve essere segnalata dai cittadini al Servizio Veterinario Ulss 9 di Treviso – Anagrafe Canina e al Comando Polizia Locale.

#### *Art. 14 - Tutela dall'aggressività dei cani*

1. Ai fini della tutela delle persone dall'aggressione dei cani, si applica la normativa nazionale vigente.
2. Il Servizio Veterinario che gestisce l'anagrafe canina provvede a comunicare alla Polizia Locale

i nominativi dei proprietari di cani identificati come “impegnativi”, ai sensi della normativa vigente. La Polizia Locale effettua periodici controlli nei luoghi in cui tali cani sono tenuti, per la verifica del rispetto delle norme del presente regolamento, nonché delle misure di prevenzione stabilite dal Servizio Veterinario.

3. I proprietari o detentori di cani identificati come “impegnativi” nel registro tenuto dal competente Servizio Veterinario dell’Ulss 9 di Treviso e dalla normativa vigente, hanno altresì l’obbligo di tenere tali animali, se all’aperto, in apposito recinto con le seguenti prescrizioni, fatta salva diversa o ulteriore prescrizione disposta dal Servizio Veterinario:
  - a) il recinto deve essere realizzato con rete metallica alta almeno metri 2 ed ancorata a terra ad un cordolo in muratura per evitare che il cane possa guadagnare la fuga mediante escavazione del terreno;
  - b) la dimensione delle maglie della rete deve essere tale da non consentire l’introduzione delle mani, in particolar modo quelle dei bambini;
  - c) il recinto deve essere dotato di doppio cancello per evitare la fuga accidentale dell’animale al momento dell’accesso da parte del proprietario per l’accudimento dello stesso;
  - d) il cancello esterno deve essere munito di serratura con chiusura a chiave.

#### *Art. 15 - Disposizione transitorie*

1. Chi, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risulta proprietario o possessore di cani detenuti nelle aree di cui al precedente articolo 8, è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni dello stesso articolo entro 6 (sei) mesi, salvo diverso termine imposto con apposita ordinanza del Sindaco.

#### *Art. 16 - Sanzioni*

1. 1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono punite con sanzione amministrativa, come di seguito indicato:
  - da € 50,00 a € 500,00, le violazioni all’articolo 2;
  - da € 50,00 a € 500,00, le violazioni all’articolo 3;
  - da € 25,00 a € 500,00, le violazioni all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c);
  - da € 50,00 a € 500,00, le violazioni all’articolo 4, comma 2;
  - da € 50,00 a € 500,00, le violazioni all’articolo 5, comma 1, lettera a), oltre all’asportazione delle deiezioni solide. Il rifiuto del trasgressore di ottemperare all’invito rivolto dagli agenti di asportare le deiezioni stesse è punito con un’ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00;
  - da € 25,00 a € 500,00, le violazioni all’articolo 5, comma 1, lettera b);
  - da € 25,00 a € 500,00, le violazioni all’articolo 6;
  - da € 25,00 a € 500,00, le violazioni all’articolo 7, comma 1;
  - da € 50,00 a € 500,00, le violazioni all’articolo 8;
  - da € 25,00 a € 500,00, le violazioni all’articolo 9;
  - da € 50,00 a € 500,00, le violazioni all’articolo 10, comma 1;
  - da € 25,00 a € 500,00, le violazioni all’articolo 10, comma 2;
  - da € 25,00 a € 500,00, le violazioni all’articolo 11;
  - da € 80,00 a € 500,00, le violazioni all’articolo 12;
  - da € 80,00 a € 500,00, le violazioni all’articolo 14. Conseguono la sanzione accessoria dell’allontanamento coatto del cane e del trasferimento dello stesso presso Servizio Veterinario Canile Multizonale dell’ULSS n. 9 di Treviso, con spese, comprese quelle di



mantenimento, a carico del proprietario/possessore, fino a quando l'animale non venga ritirato da persona a cui non sia fatto divieto di detenerlo.

2. Le sanzioni sono applicate con i principi e le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.”;

#### *Art. 17 - Abrogazione di norme*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo 23 del “Regolamento di polizia urbana”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 27 aprile 2004.

#### *Art. 18 - Entrata in vigore*

2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.